

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p> <p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. <p>La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.</p> <p>2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti; d) i calciatori di riserva. <p>3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p> <p>2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente; d) i calciatori di riserva.

<p>mediante documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.</p> <p>L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p>	
--	--